

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 05 marzo 2014, in Roma, in sede Ministero del Lavoro si sono incontrati:

- la SOCIETA', Maria Antonietta Mura e Maria Rita Gentile, assistite da Maria Elisabetta Russo di CONFCOMMERCIO ROMA;
 - E
 - la FILCAMS CGIL Naz.le, Massimo Mensi;
 - la FISASCAT CISL Naz.le, Dario Campeotto;
 - la UILTuCs Naz.le, Roberto Ciccarelli, in forza di delega;
- è presente altresì la RSA.

PREMESSO CHE

- Con lettera datata 31 dicembre 2013 la Società Doreca Spa ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24, L. 223/91 denunciando un esubero pari a 61 unità nelle sedi di Albiano Magra (MS), Albignasego (PD), Assemini (CA), Cairo Montenotte (SV), Foggia, Follonica (GR), Gaeta (LT), Orbassano (TO), Oristano, Rozzano (MI), San Giovanni in Marignano (RN), Sesto Fiorentino (FI), Torgiano (PG) e Roma

Le Parti, si sono incontrate in data odierna presso il Ministero del Lavoro ed hanno concluso la procedura di cui sopra con verbale di accordo ad integrazione del quale, concordano quanto segue.

1. Le Premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.
2. La Società riduce l'esubero da 61 a 39 lavoratori,
3. In accoglimento delle istanze delle OO.SS., l'azienda si dichiara disponibile, a ricorrere a strumenti non traumatici e pertanto ad escludere, ove definitivamente concordato in sede ministeriale, il ricorso allo strumento della mobilità, che non sia basata sul criterio del raggiungimento del requisito pensionistico e sul criterio della non opposizione al licenziamento collettivo come di seguito specificato.
4. Fatto salvo quanto previsto al punto che precede, si individua altresì, come strumento idoneo ai fini della gestione delle problematiche occupazionali denunciate dall'azienda e qui integralmente confermate, il ricorso alla CIGS per aziendale cessazione parziale di attività per le unità di Oristano, Assemini e di Sesto Fiorentino, e alla CIG in deroga per le unità produttive di Albiano Magra, Foggia, Follonica, Gaeta, Rozzano, Torgiano e Roma.

5. MOBILITA' VOLONTARIA ED INCENTIVAZIONE ALL'ESODO

Le Parti concordano, quale strumento ultroneo di gestione dell'esubero dichiarato, il ricorso alla mobilità basato esclusivamente sui seguenti criteri di scelta, i quali, dovranno intendersi alternativi e sostitutivi rispetto a quelli previsti dall'art. 5, comma 1, Legge 223/1991 e che il presente verbale costituisce accordo di definizione degli stessi:

- Criterio di accesso al regime pensionistico:
Saranno collocati in mobilità i lavoratori che raggiungeranno il requisito del pensionamento nel corso del periodo di applicazione degli ammortizzatori sociali e che manifestino la loro non opposizione alla mobilità, fatto salvo il diritto dell'Azienda alla riserva di accettazione per esigenze tecnico-organizzative.
- Criterio della non opposizione al licenziamento:
In alternativa al criterio di cui sopra, saranno collocati in mobilità i lavoratori che, a prescindere dal raggiungimento del requisito del pensionamento nel corso del periodo di applicazione degli ammortizzatori sociali, manifestino la loro non opposizione al licenziamento, fatto salvo il diritto dell'Azienda alla riserva di accettazione per esigenze tecnico-organizzative;

Ai lavoratori rientranti nelle ipotesi di cui sopra, fatto sempre salvo il diritto dell'Azienda alla riserva di

accettazione per esigenze tecnico-organizzative, l'Azienda stessa corrisponderà un importo a titolo di incentivazione all'esodo secondo quanto di seguito determinato:

- Incentivazione pari a Euro 8.000 € lordi, e fruizione di un programma di outplacement individuale a totale carico dell'Azienda, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 marzo 2014;
- Incentivazione pari a Euro 10.000 € lordi, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 marzo 2014;
- Incentivazione pari a 8.000 € lordi in caso di risoluzione del rapporto di lavoro successivamente al 31 marzo 2014;


Il riconoscimento delle incentivazioni di cui sopra, saranno subordinate alla rinuncia di impugnativa ed alla rinuncia all'azione per ogni e qualsiasi pretesa in ordine al rapporto di lavoro, a mezzo di sottoscrizione di apposito e specifico verbale di conciliazione individuale in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 ss. c.p.c.. La mancata sottoscrizione del suddetto verbale, pertanto, non darà luogo alle previste erogazioni.

L'incentivo all'esodosarà imputato quota parte a titolo di incentivazione all'esodo e quota parte a titolo transattivo novativo.


6. Tra la Direzione aziendale e le RSA/OO.SS., su richiesta di queste ultime, avverranno incontri con cadenza di norma trimestrale a livello territoriale/nazionale, aventi per oggetto l'andamento della CIGS, con particolare riferimento agli aspetti gestionali ed organizzativi della stessa.
7. Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, e fatto salvo quanto previsto al punto che segue, si danno atto di avere esperito e concluso a tutti gli effetti in data odierna le procedure di legge in base al combinato disposto degli artt. 4, 5 e 24 della Legge 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.


DORECA S.p.A.



FILCAMS-CGIL




FISASCAT-CISL



CONFCOMMERCIO ROMA

UILTUCS-UIL



F.RSA.